



l., rappr. e dif. rappr. e dif. dagli Avv. i M

lo,

i, /

## CONVENUTE

Oggetto: *“Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative”.*

Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all’udienza di precisazione delle conclusioni di seguito riportate.


Attrice: *“precisa le conclusioni limitandole alle statuizioni relative alla vittoria delle spese del procedimento cautelare e del presente giudizio di merito.”.*

s.r.l.: *“chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e, in subordine con compensazione delle spese eid lit anche in relazione alla fase cautelare. Ribadisce infatti che con delibera de 10.2.2014 si è avuta la revoca della precedente amministratrice e la rinnovata nomina di nuovo amministratore.”.*

l.: *“in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di i . Nel merito: dichiarare la cessazione della materia del contendere e rigettare ogni avversaria domanda. Vinte le spese e con condanna dell’attrice ex art. 96, 3° co., c.p.c.”.*

## FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a conveniva in giudizio la s.r.l., in persona del nuovo amministratore dott.ssa ardi, e s.r.l. e, premessa la descrizione di una complessa vicenda intercorrente con r.l. in relazione a contratto preliminare, sottoscritto in data 11 gennaio 2011, e patti correlati, chiedeva la declaratoria di inesistenza della decisione della llo s.r.l.



del 4-5 settembre 2013 con cui, senza alcuna previa comunicazione ad essa esponente, amministratrice unica della società ed unica sua socia, [redacted] r.l., nella qualità di creditore titolare di pegno sulla quota rappresentativa del 50% del capitale sociale di Società del Sigillo s.r.l., ed il dott. [redacted] di, quale curatore del 50% della quota rappresentativa del residuo 50%, avevano deliberato la revoca di essa esponente dalla carica di amministratrice con contestuale nomina del nuovo amministratore unico nella persona della dott.ssa [redacted]


[redacted] di o, in subordine, la declaratoria di nullità della medesima decisione ovvero, in ulteriore subordine, il suo annullamento, con ordine di trascrizione della sentenza.

Assumeva la [redacted] ri che la decisione del 4-5 settembre 2013 era stata adottata attraverso una consultazione scritta che avrebbe dovuto essere promossa dall'organo amministrativo (come per la convocazione dell'assemblea), iniziativa rispetto alla quale il socio o l'avente diritto al voto ha solo un potere di proposta all'organo amministrativo, ed in difetto del *quorum* necessario posto che i vizi dell'atto di pignoramento si ripercuotevano sulla legittimazione al voto del curatore dott. [redacted]

Sulla base di tali censure l'attrice sosteneva che la decisione predetta dovesse considerarsi inesistente o, in subordine, nulla o, in ulteriore subordine, annullabile. Lamentava, altresì, l'attrice che essa costituiva frutto di "eccesso di potere" poiché adottata in violazione del principio di correttezza e buona fede teso alla svalutazione del valore delle quote nell'interesse del creditore pignoratizio.

Con ricorso ex artt. 2479 *ter* e 2378, co. 3, c.c. proposto in corso di causa la [redacted] ri faceva presente la sopravvenienza di gravi circostanze che giustificavano la sospensione della decisione impugnata a tutela del patrimonio della Società [redacted] s.r.l. oltre che dei propri diritti.

Nel detto sub-procedimento si costituiva Società [redacted] s.r.l. e, dopo aver dato una lettura dei fatti esposti da parte attrice e ricorrente del tutto diverso, contestava il fondamento delle censure; in particolare, quanto al *fumus boni iuris*, contestata la configurabilità della categoria della inesistenza delle decisioni dei soci posto che esse ai sensi degli artt. 2377 e 2479 *ter* e c.c. sono annullabili per vizi relativi alla loro formazione, per violazione di legge e di statuto ovvero nulle



in presenza di oggetto illecito o impossibile ovvero se adottate in assenza assoluta di informazione, faceva presente che la decisione era stata adottata con il consenso scritto degli aventi diritto al voto, metodo decisionale previsto dalla legge all'art. 2479, co. 3, c.c. e dallo statuto (*per incidens*, non presente in atti); segnalava come la [redacted] fosse in conflitto di interessi e fosse priva di legittimazione rispetto alla decisione relativa alla sua sostituzione; negava, inoltre, che eventuali vizi del pignoramento non potessero essere fatti valere al di fuori del rimedio previsto dall'art. 617 c.p.c.; segnalava che la decisione era stata trascritta su richiesta del dott. [redacted] e della dott.ssa [redacted] nuovo amministratore unico; quanto al *periculum in mora* osservava che l'iniziativa presa dalla [redacted] era diretta unicamente ad ostacolare l'attività posta in essere dagli organi istituzionali e non alla tutela del patrimonio sociale

Si costituiva, altresì, [redacted] s.r.l. negando la propria legittimazione passiva; faceva presente che la destinazione urbanistica della società era mutata in forza di provvedimenti amministrativi che la [redacted] non aveva prodotto.

Con ordinanza depositata in data 7 gennaio 2014 il g.i., con riferimento al *fumus boni iuris*, premetteva che andava esclusa la configurabilità della dedotta fattispecie dell'inesistenza della decisione impugnata posto che, come efficacemente evidenziato a seguito della riforma del diritto societario, il *discrimen* corre tra decisioni impugnabili e decisioni non impugnabili, in punto interpretazione dell'art. 2479, co. 2, c.c. segnalava il carattere variegato delle opzioni proposte dalla dottrina, tutte, però, accomunate dal fatto che è dovuta un'adeguata e preventiva informazione a soci e amministratori anche in ordine alle decisioni prese con il metodo della consultazione scritta ovvero sulla base del consenso scritto.

Con riferimento al caso di specie, il g.i. rilevava come fosse sicuramente mancata la informazione preventiva dell'amministratrice unica in carica, in ordine alla decisione di revoca della medesima dal ruolo suddetto, adottata dal creditore pignoratizio, [redacted] s.r.l., e dal dott. [redacted] i, curatore della quota rappresentativa della metà del capitale sociale, mediante consenso espresso per iscritto e riteneva che tale informazione preventiva non potesse essere legittimamente esclusa in ragione dell'asserito conflitto di interesse in cui la


*Quano*

versava né in ragione di suoi comportamenti pregressi, ostativi ed elusivi ed osservava che neppure potesse assegnarsi rilievo alla considerazione che la , pur informata, poco o nulla avrebbe potuto fare per impedire la decisione o influire su di essa.

Il g.i. evidenziava, altresì, che il rispetto dell'onere formale omesso non richiedeva particolari adempimenti né era tale da incidere significativamente sui tempi di adozione della decisione sicché la violazione della regola non trovava giustificazione in ragioni di urgenza, peraltro non allegate; rilevava, poi, che non coglievano nel segno né le censure in ordine alla iniziativa, in tesi attorea spettante all'amministratore in carica, poiché le decisioni prese attraverso il consenso espresso per iscritto vanno distinte dalle decisioni assembleari e dalle decisioni adottate a seguito di consultazione scritta e per esse, *i.e.* quelle prese attraverso la manifestazione del consenso da parte dei soci o degli aventi diritto diversi dai soci, si prescinde da una iniziativa in senso proprio, né le censure in ordine al mancato raggiungimento del *quorum* necessario correlato ai vizi del pignoramento, non potendo essi proporsi nella presente sede, né ancora quelle in ordine alla violazione della buona fede e correttezza, in verità basate su supposizioni.

Ritenuto, dunque, che la violazione ravvisata viziava la decisione impugnata, suscettibile pertanto di invalidazione ai sensi dell'art. 2378 c.c., norma applicabile in quanto compatibile alle impugnazioni delle decisioni adottate dalla società a responsabilità limitata per espressa previsione dell'art. 2479 *ter*, u. co., c.c., considerato che la nomina del nuovo amministratore nella persona della dott.ssa , in quanto viziata, era suscettibile di creare una situazione transitoria fonte di incertezza, nelle more del giudizio ordinario, in cui l'amministratrice si sarebbe trovata a gestire la società e ad adottare iniziative suscettibili di essere incise dalla invalidazione della delibera di revoca del precedente amministratore e di nomina del nuovo, e che, quindi, appariva rispondente all'interesse della società disporre la sospensione della decisione impugnata, il g.i. disponeva la sospensione dell'esecuzione della decisione oggetto di impugnazione, adottata in data 4-5 settembre 2013 con il metodo del consenso espresso per iscritto.

Nel giudizio di merito si costituiva la S. s.r.l. e faceva presente che, a seguito del provvedimento di sospensione, con decisione unanime



degli aventi diritto al voto del 10 febbraio 2014, era stata revocata la precedente amministratrice e rinnovata la nomina della dott.ssa quale nuova amministratrice; richiamate le argomentazioni e difese esposte nel sub-procedimento di sospensione ex art. 2378, co. 3 c.c. a sostegno della legittimità della decisione impugnata, concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto delle domande avversarie, in ogni caso con vittoria di spese.

Si costituiva, altresì, s.r.l. e riproponeva le difese esposte nel sub-procedimento ex art. 2378, co. 3, c.c. concludendo per la declaratoria del difetto della propria legittimazione passiva e, nel merito, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per il rigetto di ogni domanda avversaria con condanna della alla rifusione delle spese di lite ed ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..


Fissata udienza di precisazione delle conclusioni su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

La rinnovazione della decisione di revoca della dalla carica di amministratrice e di designazione della quale nuova amministratrice fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione della decisione del 4/5 settembre 2013.

Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande aventi ad oggetto detta impugnazione.

In punto regolamentazione delle spese di lite deve trovare applicazione il principio di soccombenza virtuale. Al proposito vanno qui richiamate poiché condivise dal Collegio le considerazioni svolte in ordine al *fumus boni iuris* nell'ordinanza del 7 gennaio 2014 sopra riportate.

Ciò puntualizzato, la non univocità degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in ordine alle questioni risultate decisive rispetto alla definizione della controversia e il parziale fondamento delle censure rivolte avverso la decisione impugnata giustificano la compensazione della metà delle spese di lite. La residua metà, liquidata in applicazione del d.m. n. 55/2014 (Cass. n. 17405/2012 e Corte Cost. n. 261/2013), va posta a carico della Società s.r.l. in base al principio di soccombenza virtuale.



Quanto a [redacted] s.r.l., la sua evocazione in giudizio non era necessaria poiché legittimata passiva nei giudizi di impugnazione delle delibere\decisioni sociali è la sola società.

Le spese di lite tra parte attrice e [redacted] s.r.l. seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo ai sensi del citato d.m. n. 55\2014 tenuto conto del carattere pregiudiziale della questione che ha determinato la definizione di detto rapporto processuale.

La domanda di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. va rigettata per difetto dei presupposti. In particolare la convocazione in giudizio di [redacted] s.r.l. non appare riconducibile ad una fattispecie di abuso del processo ovvero diretta ad incidere sui tempi del processo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere sulla impugnazione della decisione del 4\5 settembre 2013;

dichiara il difetto di legittimazione passiva di [redacted] s.r.l.;

rigetta la domanda di condanna di [redacted] ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. formulata da [redacted] s.r.l.;

condanna [redacted] s.r.l. alla rifusione in favore di [redacted]

Cristina della metà delle spese di lite, metà liquidata in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei detti compensi, i.v.a. e c.p.a., e compensa tra le stesse parti la residua metà delle spese medesime;

condanna [redacted] alla rifusione in favore di [redacted] della spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei detti compensi, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 aprile 2014.


**Il Giudice relatore**

(dott.ssa Anna Maria Marra)

**Il Presidente**

(dott.ssa Manuela Farini)

  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr. Ferdinando Mantovan



sent. 162/15

Deposito in Tribunale  
oggi 9 MAR 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr. Ferdinando Mantovan